

All'udienza del 09/01/2026 , RGC n. 2293 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:

L'avv. **VENNARI ROSINA** per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;

L'avv. **PARROTTA ARALDO** per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;

Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;

A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 2293 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 446/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 21 ottobre 2024 e vertente

TRA

Parte_1 , (**P.I.** **P.IVA_1**), in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Vennari

OPPONENTE

E

Controparte_1 (**C.F.** **C.F._1**), rappresentato e difeso dall'avv. Araldo Parrotta

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come in atti

FATTO E DIRITTO

1.1. La società **Parte_1** ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 446/2024, con il quale il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento di euro 140.400,00, oltre

interessi e spese, in favore di **Controparte_1** a titolo di canoni di locazione relativi al contratto stipulato il 15 novembre 2007.

Ha eccepito, ai fini che qui interessano, l'incompetenza del Tribunale per la presenza di una clausola compromissoria nel citato contratto di locazione.

1.2. Si è costituita parte opposta, evidenziando di aver nominato il proprio arbitro e l'impossibilità di esperire la *“la procedura di tentativo di conciliazione Arbitrale”* a causa dell'inerzia dell'opponente nella nomina del proprio arbitro.

2. Ai fini della soluzione della presente controversia assume rilievo dirimente ed assorbente l'eccezione di incompetenza del Tribunale per la presenza della clausola compromissoria nel contratto di locazione intercorso tra le parti.

L'eccezione è fondata.

Al riguardo, va, in primo luogo, rilevato che, ai sensi dell'art. 17 del contratto, *“qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'attuazione interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri irrituali nominati due da ciascuna delle parti e il terzo, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Rossano questi provvederà alla nomina dell'arbitro che una parte non designi entro quindici giorni dal formale invito rivoltole dall'altra parte. ...”*.

Ebbene, quella delineata dalle parti non è, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, una procedura di conciliazione, bensì una clausola compromissoria di devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia scaturente dal contratto per cui è causa.

Inoltre, pur se redatta con pessima forma grammaticale, la clausola appare chiara nel prescrivere la nomina di un arbitro a testa per ciascuna parte; il terzo arbitro, invece, deve essere nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, il quale, in caso di inerzia di una delle parti nella nomina del proprio arbitro, protratta per oltre quindici giorni dall'invito rivoltole dalla controparte, deve nominare anche tale arbitro.

Pertanto, parte opposta, nominato il proprio arbitro e posto in essere l'invito all'opponente alla nomina del rispettivo arbitro, in caso di inerzia di detta parte può e deve richiedere al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti la nomina sia del terzo arbitro che dell'arbitro non nominato dall'odierna opponente.

2.1. Ciò chiarito, in termini di procedimento applicabile, si osserva che la presente controversia ha ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione del contratto sopra richiamato, per cui rientra certamente nel perimetro della clausola compromissoria pattuita tra le parti sopra riportata, dovendosi ricordare che *“in tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'“interpretazione” e l'“esecuzione” del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il*

contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto)" (Cass. civ., Sez. VI - 3, 22 ottobre 2018, n. 26553).

Inoltre, l'art. 808 *quater* c.p.c. prevede che, nel dubbio, la convenzione di arbitrato si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto a cui la stessa si riferisce.

Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza a decidere del Tribunale di Castrovillari per essere devoluta la competenza a conoscere della controversia alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 17 del citato contratto di locazione.

La declaratoria di incompetenza implica la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Infatti, *"in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale"* (Cass. civ., Sez. VI - 2, 24 settembre 2021, n. 25939).

3. L'inerzia dell'opponente nella nomina del proprio arbitro e la conseguente decisione dell'opposto di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo, condotta ammessa dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, salva la successiva necessità per il Giudice dell'opposizione di rimettere la controversia all'arbitro in caso di successiva eccezione, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto dichiara l'incompetenza del Tribunale di Castrovillari a decidere sulla presente controversia per essere devoluta la competenza a conoscere sulla stessa alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 17 del contratto di locazione stipulato tra le parti;
- 2) Compensa le spese.

Così deciso in Castrovillari, 9 gennaio 2026

IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola